

**Comune di Rimini**Direzione Generale
Dipartimento Pianificazione e Gestione
TerritorialeVia Rosaspina 21 - 47900 Rimini
tel. 0541 704873 - fax 0541 704811
www.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409All' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini
ordine.rimini@ingpec.euAll' Ordine degli Architetti della Provincia di Rimini
oappc.rimini@archiworldpec.itAl Collegio dei Geometri della Provincia di Rimini
collegio.rimini@geopec.itAll' Ordine dei Geologi Regione Emilia-Romagna
oger@pec.geologiemiariomagna.itAl Collegio dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati
collegiodirimini@pec.cnpi.itAlla Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e
dei Dottori Forestali dell'Emilia-Romagna
**[protocollo.odaf.forli-cesena-
rimini@conafpec.it](mailto:protocollo.odaf.forli-cesena-rimini@conafpec.it)**Alla Soc. HERA S.p.A. – Servizio Fognatura
istruttoriafognaturaenti@pec.gruppohera.itAl personale del Dipartimento Pianificazione e
Gestione TerritorialeE pc all' Assessore alla Mobilità, Programmazione e
Gestione del Territorio
Dott.ssa Valentina Ridolfi**Oggetto: nulla osta scarichi domestici**

Questo Dipartimento ha ricevuto da più parti segnalazioni in ordine alla corretta presentazione di pratiche edilizie che possono riguardare il nulla osta degli scarichi domestici richiesti all'Ufficio competente di HERA spa.

Rispetto a questi va rilevato che la modulistica unificata, approvata dalla Regione Emilia-Romagna, nel modulo 2 dedicato alla " *Relazione tecnica di asseverazione di titolo edilizio o istanza*" prevede al punto 9.3 e 9.4 unicamente due opzioni ovvero:

quanto alla rete fognaria di smaltimento delle acque:

- 9.3. che l'intervento comporta l'installazione, la trasformazione o l'ampliamento della rete fognaria di smaltimento delle acque, ed in particolare:**
- 9.3.1.** reflue domestiche o assimilate alle domestiche, pertanto allega richiesta di nulla osta allo scarico da trasmettere all'ente gestore (compresi i casi di necessario adeguamento dell'impianto alla normativa sopravvenuta);
 - 9.3.2.** reflue industriali pertanto allega richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
 - 9.3.3.** meteoriche in fognatura bianca, pertanto allega richiesta di nulla osta allo scarico da trasmettere all'ente gestore ove previsto;
 - 9.3.4.** altro (*specificare*) _____
- 9.4. che l'intervento non comporta modifiche all'impianto da trasmettere all'ente gestore** (in quanto non hanno riguardato lo schema di smaltimento delle acque reflue ovvero hanno comportato modifica dello schema di smaltimento delle acque reflue esclusivamente all'interno dell'involucro edilizio).

Dall'analisi delle due opzioni diventa pertanto dirimente comprendere quando l'intervento edilizio comporti una modifica all'impianto esistente che si sostanzi in una trasformazione od ampliamento allo schema di smaltimento delle acque reflue fuori dell'involucro edilizio. Come segnalato da più parti l'art 124 Dlgs 152/06 al comma 12 prevede che: "*Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a **diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto.** Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.*"

Il Regolamento dei servizi idrico integrato, approvato dall'Assemblea dell'ATO della Provincia di Rimini del 2 aprile 2007, all'art 72 in ordine alla procedure di attivazione per nuovi scarichi domestici, nel definire le modalità con cui deve essere reso il nulla osta di Hera, stabilisce altresì che le disposizioni suddette si applicano anche nel caso in cui il titolare di uno scarico esistente di acque reflue domestiche esegua lavori **che "modificano la volumetria o le superfici utilizzabili dell'immobile o delle relative aree di pertinenza o che, in ogni caso, comportino permessi di costruzione ai sensi della normativa urbanistica."** Mentre le suddette disposizioni non si applicano nel caso di lavori che interessano solo singole unità abitative di edifici che effettuano scarichi domestici.

In linea generale, va poi rilevato che l'art 69 co 3 del precitato regolamento chiarisce che: "*Per gli scarichi già attivi al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento (scarichi o allacciamenti esistenti) l'immissione dei reflui può proseguire senza il permesso scritto del Gestore, fermo restando che tutti gli utenti sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento e che i titolari di scarichi diversi da quelli domestici devono richiedere il rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 74 "*

La lettura combinata delle disposizioni **esclude che per gli interventi edilizi, anche in sanatoria**, diversi da quelli individuati all'art. 124 D.Lgs 152/2006 (ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione), **che non**

modifichino in senso peggiorativo lo schema di scarico, da intendersi comunemente come **aumento degli Abitanti Equivalenti** così come definiti dall'art 74 Dlgs 152/06, **sia necessario il nulla osta di Hera.**

Per tale motivazione, nell'attesa che HERA intervenga sul punto anche evidenziando ulteriori previsioni normative che possano offrire un'interpretazione diversa, si dispone che gli Uffici del Dipartimento sia in sede di analisi formale che di merito si attengano alle conclusioni di cui sopra.

Il Capo del Dipartimento Pianificazione e
Gestione Territoriale
Ing Carlo Mario Piacquadio